

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1029

**Cont. 1187/11/LO. Procedimento pen. n. 870/09 R.G.N.R. e n. 3625/2014 R.G. a carico di G.G. + altri. Costituzione nel giudizio di Appello avverso la sentenza n. 752/2013 resa dal G.U.P. presso il Tribunale di Trani. Ratifica incarico difensivo all' Avv. Francesco Marzullo, legale esterno.**

Il Presidente sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

- Con sentenza n. 752/2013 il G.U.P. presso il Tribunale di Trani, a definizione del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato iscritto al n. 870/09 R.G.N.R. e n. 3625/2014 R.G., ha condannato gli imputati B.A.M. + 10 per il reato continuato di truffa, anche a titolo di concorso, loro rispettivamente ascritto ai capi a) e b) delle imputazioni, nonché al pagamento del risarcimento dei danni in favore della Regione Puglia (costituita parte civile all'udienza del 29/5/2012 nei confronti di L.B.F. + 5 a mezzo dell'Avvocato regionale di seguito coadiuvato nella difesa dall'Avv. Francesco Marzullo, legale esterno, giusta D.G.R. n. 1028 del 25.5.2012.), da liquidarsi in separata sede, disponendo, altresì, il pagamento di una provvisoria quantificata nella misura di € 5.000,00 a carico di ciascun imputato, oltre alle spese processuali ivi liquidate in € 2.000,00, oltre IVA e CPA.
- In particolare gli imputati sono stati condannati per i reati a loro ascritti in quanto, ciascuno con la propria condotta in qualità, alcuni di dipendenti presso il C.P.I. (Centro Provinciale per l'Impiego) di Molfetta, altri di operatori della formazione professionale, dipendenti dell'ENAIIP Puglia e utilizzati presso il medesimo C.P.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, consistenti nella falsa attestazione della loro presenza in ufficio riportata sulle schede magnetiche, mentre si erano in realtà allontanati dal luogo di lavoro per ragioni esclusivamente personali e per periodi di tempo economicamente apprezzabili, inducendo in errore il C.P.I. di Molfetta e l'ENAIIP Puglia in ordine alla loro effettiva presenza in ufficio, *" si procuravano un ingiusto profitto, pari alla retribuzione indebitamente percepita, con conseguente danno patrimoniale per l'Ente pubblico datore di lavoro, correlato al pagamento della retribuzione non dovuta, nonché alla mancata presenza del dipendente nel presidio lavorativo rimasto in tal modo privato della corrispondente unità di lavoro, con derivante impossibilità per gli Enti di conseguire gli obiettivi prefissati a livello istituzionale"*.
- Con mail del 13.6.2016 l'Avv. Marzullo ha trasmesso all'Avvocato regionale incaricato della disamina, il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione, per il giorno 12.7.2016, del giudizio di appello proposto dagli imputati B.A.M. + 10 avverso la citata sentenza, comunicando, altresì, l'opportunità per la Regione Puglia di coltivare la costituzione di parte civile anche in grado di appello, al fine di chiedere il rigetto delle avverse impugnazioni e la conferma delle statuizioni civili rese dal G.U.P.
- Pertanto, al fine di consolidare e confermare l'esito favorevole del primo grado, il Presidente della G.R. ha conferito, per evidenti ragioni di continuità difensiva, il mandato difensivo per ragioni di urgenza, salvo ratifica, all'Avv. Francesco Marzullo del libero foro.
- si dà atto che l'incarico difensivo è stato conferito alle condizioni disciplinate dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e dalla Deliberazione di G.R. n. 2697 del 20/12/2012, per un importo forfettario predefinito onnicomprensivo per onorari pari a EURO 11.000,00, IVA e CPA inclusi.
- A tal fine, consultato l'Avv. Marzullo, questi ha rappresentato la disponibilità a ridurre il proprio compenso relativo al giudizio di appello, applicando criteri di quantificazione di maggior favore per l'Amministrazione rispetto a quelli applicati nel primo grado di giudizio.

(Valore della controversia: Indeterminabile giudizio di straordinaria importanza – Settore di spesa: Formazione Professionale).

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 11.000,00, comprensiva di IVA, CAP, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 del bilancio in corso.

COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO:1.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate secondo la normativa applicabile.

L'acconto da corrispondere al professionista a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a € 3.300,00, comprensivo di IVA e CPA.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312, ai sensi dell'art. 1, comma sexties, della L.R. n. 18/2006.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

**- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;**

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel giudizio di appello proposto dagli imputati B. A.M. + 10 per il reato di truffa avverso la sentenza n752/2013 resa dal G.U.P. del Tribunale di Trani nel procedimento penale n. 870/09 R.G.N.R. e n. 3625/14 R.G, affidando il relativo incarico difensivo all'Avv. Francesco Marzullo, del foro di Bari;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano